REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Cassino, in composizione monocratica, nella persona del GOT Dott. Domenico Tirozzi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2001453 del ruolo generale affari contenziosi dell' anno 2014 vertente

TRA

F.A., nata a C. il (...), c.f.(...), ivi residente alla via S. A. n. 40, rappresentata e difesa dall' Avv. …ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in …alla via …n…, giusta procura agli atti

attrice

E

E.E., c.f.(...), residente in C. alla via S. A. n…., rappresentato e difeso dall' Avv. …ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in … al viale …n. …, in virtù di mandato agli atti,

convenuto

Avente ad oggetto: revocazione atto di donazione per ingratitudine

Riservata per la decisione all' udienza del 27.07.202o con i termini di cui all' art. 190 c.p.c.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall' art. 45 comma 17 L. 18 giugno 2009, n. 69.

La domanda attrice è fondata e, pertanto, deve essere accolta per i motivi in seguito precisati.

Parte attrice ha convocato, innanzi a codesto Tribunale, il sig. E.E. al fine di: 1) accertare e dichiarare la revocazione della donazione atto per Notar S. del (...), rep. N. (...), racc. n. (...), ai sensi dell'art. 801 c.c. per ingratitudine del donatario nei confronti del donante; 2) per l' effetto, condannare il sig. E.E. alla restituzione dei beni donati, oggetto della odierna richiesta di revocazione, nonché i frutti relativi a decorrere dalla proposizione della domanda.

La sig.ra F.A. lamenta un comportamento ingiurioso nei suoi confronti da parte del figlio, E.E., consistente nell' allontanamento dalla madre, nel disinteresse nei suoi confronti ed in particolar modo dalla presentazione di ricorso per interdizione della madre, nel quale si riferisce che l' attrice sarebbe affetta da psicosi schizofrenica cronica in fase di scompenso, motivo per cui soffrirebbe di disturbi psicotici e di una erronea ed introspettiva percezione della realtà e che tali disturbi sarebbero comparsi già all' età di trent' anni, per poi aggravarsi verso la fine dei suoi ottanta anni, tanto da rendere necessari diversi ricoveri coatti in case di cure psichiatriche; che la sig.ra F. avrebbe un comportamento alternante e particolarmente bizzarro e regressivo, che soffrirebbe di allucinazioni, deliri, ambivalenze e difetterebbe delle più elementari cognizioni spazio- temporali accompagnate da ripiegamento introspettivo, indifferenza alle gioie e ai dolori, ostilità verso sé stessa e la famiglia, diminuzione dell' attività fisica, inappetenza, incuria della propria persona, incapacità a riconoscere il valore della moneta.

Come risulta dalla documentazione agli atti, il Tribunale di Cassino ha rigettato la richiesta di interdizione della sig.ra F.A., con sentenza n. 95/16; la sig.ra F. è stata esaminata all' udienza del 25.09.2013 ed è stato dato atto che la predetta rispondeva in maniera adeguata alle domande poste, per cui quanto riportato nel ricorso per interdizione proposto dal sig. E. non ha trovato riscontro.

Di converso, nel verbale di udienza del 25.09.2013, relativo al procedimento per interdizione della F., si legge che sentito il ricorrente E.E., quest' ultimo ha dichiarato:" non vedo mia madre da circa tre anni e poiché c' è contrasto sulla divisione dei beni con mia sorella, preferisco non incontrare mia madre. Sia la mamma che la figlia sono due matte".

Dunque, il convenuto ha ammesso di non vedere la madre da tre anni ed ha apostrofato con il termine "matte" sia la madre che la sorella, pertanto è possibile ravvisare un comportamento irrispettoso ed ingrato nei confronti della propria madre, che gli donato le porzioni di fabbricato ubicate nel Comune di C., identificate al catasto al foglio n. (...), mapp. (...), sub. nn (...) e (...).

Orbene, l'art. 801 c.c. statuisce:" la domanda di revocazione per ingratitudine non può essere proposta che quando il donatario ha commesso uno dei fatti previsti dai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 463, ovvero si è reso colpevole d'ingiuria grave verso il donante o ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui o gli ha rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti ai sensi degli articoli 433, e 436.

Dunque l'art. 801 c.c. richiama le ipotesi previste ai numeri 1,2,3 dell'art. 463 c.c., ovvero chi:

- ha ucciso o tentato di uccidere il donante, il coniuge, un discendente o un ascendente, purchè non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale;

- abbia commesso contro di loro un fatto al quale si applicano le disposizioni sull'omicidio;

- abbia denunciato gli stessi infondatamente o abbia testimoniato falsamente contro di loro per un reato punibile con l'ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni.

La norma in oggetto costituisce un'eccezione rispetto al principio generale, che vale in materia di contratti, secondo cui solo con il consenso di entrambe le parti è possibile sciogliere il contratto. L'eccezione si spiega in considerazione della volontà del legislatore di tutelare interessi di ordine morale.

Le cause che determinano l'ingratitudine del donatario sono le stesse che determinano l'indegnità a succedere ed alla cui configurazione e regolamentazione occorrerà quindi far capo anche per decidere dell'ingratitudine del donatario, con l'aggiunta del rifiuto di prestare gli alimenti dovuti ai sensi degli artt. 433 e 436 c.c.

Sul punto la Cassazione ha statuito che l'individuazione di un comportamento ingiurioso del donatario, rilevante ex art. 801 c.c., può prescindere da qualsivoglia valutazione circa la legittimità del medesimo, basandosi piuttosto su una valutazione fattuale tratta dal comune sentire circa il suo carattere oltraggioso, contrastante con il sentimento di gratitudine e di stima che invece dovrebbe naturalmente caratterizzarlo (Cassazione civile, sez. II, ordinanza 13/08/2018 n. 20722).

Nel caso di specie, come detto sopra, è ravvisabile nel sig. E.E. un comportamento oltraggioso contrastante con il sentimento di gratitudine e di stima che dovrebbe naturalmente caratterizzare il donatario, ma anche in virtù del senso di rispetto che si dovrebbe avere verso la propria genitrice.

Alla luce di quanto esposto, la domanda attrice deve essere accolta e per l' effetto si dichiara la revocazione della donazione atto per Notar S. del (...), rep. N. (...), racc. n. (...), ai sensi dell' art. 801 c.c. per ingratitudine del donatario nei confronti del donante; si condanna il sig. E.E. alla restituzione dei beni donati, nonché i frutti relativi a decorrere dalla proposizione della domanda attorea fino al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,

definitivamente pronunciando in ordine alla causa in epigrafe, così provvede:

-accoglie la domanda attrice e per l' effetto dichiara la revocazione della donazione atto per Notar S. del (...), rep. N. (...), racc. n. (...), ai sensi dell'art. 801 c.c. per ingratitudine del donatario nei confronti del donante;

-condanna il sig. E.E. alla restituzione dei beni donati, nonché i frutti relativi a decorrere dalla proposizione della domanda attorea fino al soddisfo;

-condanna E.E. al pagamento delle spese processuali che si liquidano in Euro.550,00 per spese vive ed Euro. 3.000,00 per competenze professionali oltre oneri accessori e rimborso forfettario come per legge

Così deciso in Cassino, il 1 febbraio 2021.

Depositata in Cancelleria il 4 febbraio 2021.